Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", di seguito d.lgs. n. 81 del 2008;

VISTO l'articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale all'articolo 88, del d.lgs. n. 81 del 2008 ha aggiunto il comma 2-bis che prevede: *"2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013"*.

SENTITA la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, alle riunioni del 25 settembre, 23 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014;

FIERE

CONSIDERATE le particolari esigenze connesse allo svolgimento delle attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e delle manifestazioni fieristiche;

CONSIDERATA l'opportunità di fornire specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche.

26/10/2014

DECRETA

il 22/07/2014 in GU. 08/08/2014

CAPO II – MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Articolo 5
Definizioni

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico;

b) Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;

c) Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un'area specifica;

d) Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;

e) Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell'Espositore;

f) Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell'esposizione fieristica;

g) Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;

h) Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l'allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito;

i) Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.

Articolo 6
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dal Capo II del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di:

   a) strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
   b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m^2;
   c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.

Articolo 7 – particolari esigenze

Per le attività di cui all'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche delle manifestazioni fieristiche di seguito indicate:

a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;

b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;

c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;

d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi;

e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;

f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;

g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti;

h) presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.

Articolo 8 – Applicazione del Capo I del Titolo IV dell' 81

In funzione delle particolari esigenze si deve tenere conto delle seguenti peculiarità:

Cantiere:

il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all'art. 6 c. 2

Committente:

il soggetto gestore, organizzatore o espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conte del quale si effettuano le attività di cui all'art. 6 c. 2, limitatamente all'ambito di applicazione dei richiamati poteri.

DEFINIZIONI Articolo 8 – Applicazione del Capo I del Titolo IV dell' 81

COMMITTENTE: soggetto gestore, organizzatore o espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di cui all'art. 6 c. 2 (approntamento e smantellamento ….)

GESTORE: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico

ORGANIZZATORE: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;

ESPOSITORE: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un'area specifica

DEFINIZIONI Articolo 8 – Applicazione del Capo I del Titolo IV dell' 81

CANTIERE: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all'art. 6 c. 2 (approntamento e smantellamento …)

Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;

QUARTIERE FIERISTICO

PIAZZA

DEFINIZIONI

Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell'Espositore

STAND PERSONALIZZATI
realizzazioni eseguite su misura
per il cliente

STAND PREALLESTITI
stand modulari allestiti in serie
secondo conformazioni tipiche

Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell'esposizione fieristica;

Articolo 8 – Applicazione del Capo I del Titolo IV dell' 81

In funzione delle particolari esigenze si deve tenere conto delle seguenti peculiarità:

1. Il Committente o RL acquisisce informazioni degli allegati IV e V, relative agli spazi ove realizzare le attività di cui all'art. 6 c. 2
2. Committente o RL prende in considerazione il solo PSC (NO Fascicolo)
3. NO nome del CSP e CSE nel cartello di cantiere
4. Verifica idoneità tecnico professionale: CCIAA, DURC, autocertificazione requisiti allegato XVII dell'81.
   NO dich. organico medio e NO invio NP all'amm.ne concedente
5. La recinzione di cantiere art. 96, c.1, lett.b) dell'81, può essere sostituita con opportuna sorveglianza, previa valutazione dei rischio

Articolo 8 – Applicazione del Capo I del Titolo IV dell' 81

6. In assenza di PSC, NO sospensione titolo abilitativo.
7. CSP sempre anche se lavori liberi da PdC e < 100mila€
8. PSC e POS messi a disposizione dei RLS prima dell'inizio lavori (NO 10gg prima)
9. Possibile nomina del RLS di sito produttivo
10. Per i PSC e POS sono definiti i contenuti minimi nell' allegato VI
11. I PSC e POS devono tener conto delle informazione dell' allegato IV
12. I PSC e POS devono tener conto delle informazioni del DUVRI
13. Il DUVRI è redatto dal gestore o dall'organizzatore con i contenuti dell' allegato V

Allegato IV – Informazioni minime sul quartiere fieristico

Le informazioni minime concernenti il quartiere fieristico fornite dal gestore o dall'organizzatore relativamente:

a) a tutte le attrezzature permanenti presenti;

b) alla viabilità;

c) alla logistica in generale;

d) agli impianti a rete fissa installati.

Allegato V – Contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 per le manifestazioni fieristiche

D U V R I

1. Il documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, è specifico per ogni manifestazione fieristica, i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi all'articolo 15 del d.lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo al contesto e al sito in cui la manifestazione si svolge, e contiene almeno:

a) Orari e date di svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento;

b) Caratteristiche del quartiere fieristico;

c) Modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico;

d) Piano di emergenza del quartiere fieristico;

e) Informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico;

f) Indicazioni sui rischi interferenti presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento e relative misure preventive e protettive da adottare.

Allegato VI – Contenuti minimi dei PSC e del POS

1. NO PSS
2. In riferimento all'organizzazione del cantiere: NO analisi indicazione della dislocazione degli impianti di cantiere e delle zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
3. In riferimento alle lavorazioni, fasi e sottofasi, NO rischi: seppellimento in scavi; ordigni bellici; lavori in gallerie; demolizioni o manutenzioni; incendio o esplosione; rumore; sostanze chimiche.
4. Nella stima dei costi della sicurezza: NO mezzi e servizi di prevenzione collettiva
5. Per AA.LL.PP. NO costi senza PSC
6. Liquidazione SAL, NO approvazione del CSE di costi sicurezza

Allegato VI – Contenuti minimi dei PSC e del POS

7. Vengono ridefinite le “scelte progettuali e organizzative” rendendole coerenti con il contesto
8. Il PSC è redatto da tavole esplicative di progetto senza profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche
9. Il PSC in riferimento all’area di cantiere l’analisi degli elementi essenziali dell’allegato I in relazione: caratteristiche dell’area, eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e quelli che il cantiere comporta per l’area circostante
10. Per il cronoprogramma dei lavori non si fa più riferimento a quello dei LLPP
11. Nel POS tra gli elementi da considerare c’è l’elenco degli apprestamenti utilizzati in cantiere e non più ponteggi, ponti su ruote a torre, macchine e impianti usati in cantiere

Articolo 9 – Applicazione del Capo II del Titolo IV dell' 81

Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2. La recinzione di cantiere di cui all'articolo 109, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza.

Articolo 10

Monitoraggio e pubblicazione

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero della Salute, provvede al monitoraggio della applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.